Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 138 – 12 MAGGIO 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

"BONUS NEGOZI E BOTTEGHE": NUOVI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA

RIFERIMENTI

- **Art. 65, DL n. 18/2020**
- **Circolari Agenzia Entrate 3.4.2020, n. 8/E e 6.5.2020, n. 11/E**
- **Informative SEAC 26.3.2020, n. 93, 31.3.2020, n. 98 e 7.4.2020, n. 104**

IN SINTESI

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle misure introdotte dal Legislatore per fronteggiare l'emergenza "coronavirus".

Con particolare riferimento al "Bonus negozi e botteghe" spettante agli esercenti attività d'impresa l'Agenzia precisa che il credito d'imposta in esame spetta anche:

- *per le spese condominiali se rappresentano una voce unitaria con il canone di locazione all'interno del contratto stipulato dalle parti;*
- *in presenza di un contratto di locazione con canone unitario comprendente oltre al negozio (C/1) anche una pertinenza (C/3) utilizzata per lo svolgimento dell'attività d'impresa.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" convertito dalla Legge n. 27/2020 ha introdotto specifiche misure di sostegno economico per famiglie / lavoratori / imprese connesse all'emergenza COVID-19.

Tra le misure previste, l'art. 65 del citato Decreto ha introdotto, **per il 2020**, uno specifico credito d'imposta (c.d. "Bonus negozi e botteghe") **a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020**.

L'agevolazione in esame, finalizzata alla riduzione degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza COVID-19:

- **spetta** con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe);
- **non spetta** ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (supermercati, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, farmacie, lavanderie, ecc. - Informativa SEAC 26.3.2020, n. 93). Il credito d'imposta in esame è, quindi, **riconosciuto alle imprese esercenti le attività sospese** dal citato DPCM 11.3.2020.

NB Il riferimento *"ai soggetti esercenti attività d'impresa"* **preclude il riconoscimento del bonus ai lavoratori autonomi**, ancorché per talune attività ne sia stata disposta la sospensione.

Con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito lo specifico codice tributo ("6914") da indicare nel mod. F24 per l'utilizzo in compensazione del c.d. "Bonus negozi e botteghe".

Si rammenta che:

- il credito d'imposta in esame va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- quale *"anno di riferimento"* va riportato l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta (2020).

Merita evidenziare che, in sede di conversione, è stato previsto che il credito in esame:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Dopo i chiarimenti del MEF, sotto forma di FAQ, con la Circolare 3.4.2020, n. 8/E anche l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in merito all'agevolazione in esame (Informative SEAC 31.3.2020, n. 98 e 7.4.2020, n. 104).

In particolare, la stessa Agenzia ha precisato:

- la rilevanza del **pagamento del canone di locazione** dell'immobile per l'accesso all'agevolazione;
- l'**esclusione** dal credito d'imposta per:
  - i contratti di locazione di **immobili accatastati in categorie diverse dalla C/1** anche se aventi destinazione commerciale;
  - gli immobili utilizzati nell'ambito di un **contratto di affitto d'azienda / ramo d'azienda**.

Recentemente, con la Circolare 6.5.2020, n. 11/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione in esame precisando che:

- anche le **spese condominiali** rilevano ai fini della determinazione dell'importo su cui calcolare il credito d'imposta, a condizione che le stesse siano **espressamente pattuite** tra le parti nel contratto di locazione *"come **voce unitaria** con il canone di locazione"*;
- in presenza di un **contratto di locazione con canone unitario** comprendente sia il negozio (C/1) che una pertinenza (C/3), il credito d'imposta in esame **spetta sull'intero canone**, a condizione che la pertinenza **sia utilizzata per svolgere l'attività d'impresa**.

  In tal caso, infatti, come evidenziato dalla stessa Agenzia

  *"la pertinenza rappresenta un **accessorio rispetto al bene principale**"*.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it